

RISOLUZIONE N. 144/E

Roma, 08 giugno 2009

**OGGETTO:** *Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, determinata ai sensi dell'articolo 82, comma 18 bis, Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112*

L'articolo 82, commi da 17 a 22, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha apportato alcune modifiche alla disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In particolare, il comma 18 bis del citato articolo, prevede che *“L'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso di quote di partecipazione in fondi d'investimento immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 del presente articolo è dovuta nella misura del 20%. L'imposta è applicata nella medesima misura al momento della cessione o del rimborso anche qualora le quote siano immesse nei rapporti sui quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, e successive modificazioni”*.

Al fine di consentire il versamento di tale imposta, tramite modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:

- **“1826” denominato “Imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in dipendenza della cessione delle quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e in fondi familiari - Art. 82, comma 18 bis, D.L. 112/2008”**

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, ovvero nella colonna “importi a credito compensati”, con indicazione, quale “Anno di riferimento” rispettivamente, dell’anno d’ imposta per cui si effettua il versamento ovvero l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.